

Iperammortamento 2026: al Sud conviene meno, i numeri lo dimostrano

SINTESI OPERATIVA

La Legge di Bilancio 2026 modifica il cumulo tra iperammortamento e contributi pubblici: la maggiorazione si applica soltanto alla quota di investimento non coperta da altri aiuti. Per le imprese meridionali, che possono beneficiare di sostegni più consistenti, il vantaggio relativo rispetto alle aziende di altre aree si riduce, anche se l'agevolazione resta utilizzabile nel rispetto dei requisiti. Prima di investire occorre quindi isolare la parte finanziata, calcolare correttamente il costo agevolabile e documentare aiuti, quote e adempimenti.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

Con la Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199), il meccanismo di cumulo tra iperammortamento e contributi pubblici cambia radicalmente. La maggiorazione del costo agevolabile si calcola solo sull'investimento non coperto da altri aiuti. Il risultato pratico è un'attenuazione del vantaggio comparativo per le imprese meridionali, che sulla carta sembravano le più favorite.

LA NUOVA REGOLA DEL CUMULO

Fino al 2025 – con coda nel 2026 per chi aveva accettato l'ordine e versato un acconto di almeno il 20% entro il 31 dicembre 2025 – il credito d'imposta Transizione 4.0 si applicava sull'intero ammontare dei costi agevolabili, a prescindere da quante altre agevolazioni insistessero sullo stesso investimento. Per investimenti fino a 2,5 milioni, l'aliquota era del 20%: un credito immediato, compensabile in F24. Ora non funziona più così.

L'art. 1, commi 427-436 della L. 199/2025 reintroduce il meccanismo dell'iperammortamento, che consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi ai fini del calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing (non si tratta, quindi, di un credito d'imposta direttamente compensabile). Le percentuali di maggiorazione sono strutturate per scaglioni: 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 100% per la fascia tra 2,5 e 10 milioni, 50% per quella tra 10 e 20 milioni. La norma, quanto al cumulo, stabilisce che la base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili. In parole semplici, se un'impresa ottiene un contributo a fondo perduto su una quota del progetto, quella quota viene sottratta dalla base su cui si calcola la maggiorazione.

Il beneficio, precisa la legge, è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. Una formula tecnica che nasconde effetti tutt'altro che neutri sulla geografia degli incentivi.

PERCHÉ IL SUD CI RIMETTE (IN TERMINI RELATIVI)

La logica è semplice ma vale la pena spiegarla. Le imprese del Mezzogiorno – Sicilia, Calabria, Campania, Puglia, Basilicata, Molise, Sardegna e parte dell'Abruzzo – possono accedere al credito d'imposta ZES Unica, prorogato fino al 2028 con una dotazione di 2.300 milioni per il 2026. Le aliquote ZES sono alte e variano in funzione della dimensione d'impresa e dell'area geografica: nelle zone b) (Sicilia, Calabria, Campania, Puglia) arrivano al 60% per le piccole imprese, al 50% per le medie e al 40% per le grandi; nelle zone a) (Basilicata, Molise, Sardegna) scendono rispettivamente al 50%, 40% e 30%; in Abruzzo (zone c) non predefinite) si attestano al 35%, 25% e 15%. Il problema è proprio questo: più è generoso il contributo iniziale, minore è la base residua su cui la maggiorazione può agire. Risultato: il vantaggio teorico del Sud rispetto al Centro-Nord si comprime in modo considerevole.

PUNTO CHIAVE

La nettizzazione della base di calcolo non modifica le aliquote nominali degli incentivi, ma altera profondamente l'efficacia relativa dei due strumenti combinati. Per le imprese meridionali, il beneficio complessivo cresce, ma cresce meno di quanto farebbero pensare le percentuali di aiuto sulla carta.

I CONTI DELLE MEDIE IMPRESE: L'ESEMPIO ISTRUTTIVO

Prendiamo un caso concreto: una media impresa che investe 100.000 euro in un macchinario 4.0 prodotto nell'Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo (requisito indispensabile per accedere all'iperammortamento 2026). Al Centro-Nord, in assenza di incentivi territoriali specifici, si ipotizza un contributo base del 10% (ad esempio tramite Nuova Sabatini): 10.000 euro.

La maggiorazione del 180% – che genera un beneficio IRES del 24% sull'extra-deduzione (per i soggetti IRPEF l'impatto varierà in funzione dell'aliquota marginale applicabile) – si applica allora sull'intero residuo di 90.000 euro. Il calcolo: $90.000 \times 180\% = 162.000$ euro di maggiorazione $\times 24\%$ IRES = 38.880 euro. Il beneficio complessivo sale a 48.880 euro, pari al 48,88% dell'investimento.

La stessa media impresa localizzata in Sicilia (zona b), invece, riceve anzitutto il contributo ZES con l'aliquota prevista per le medie imprese nella zona b), pari al 50%: 50.000 euro. A quel punto la base residua per l'iperammortamento è di soli 50.000 euro: $50.000 \times 180\% = 90.000 \times 24\% = 21.600$ euro. Il beneficio totale ammonta a 71.600 euro, il 71,6% dell'investimento.

Il divario teorico tra Sud e Centro-Nord era di 40 punti percentuali. Quello effettivo? Si riduce a 22,72 punti. Non poco, ma circa la metà di quanto ci si aspetterebbe.

VOCE	CENTRO-NORD	SICILIA ZONA B) (ZES)
Contributo base	10.000 €	50.000 €
Base residua per iperammortamento	90.000 €	50.000 €
Beneficio IRES iperammortamento (180% x 24%)	38.880 €	21.600 €
Beneficio complessivo	48.880 €	71.600 €
% sull'investimento	48,88%	71,6%
Differenziale effettivo	22,72 pp (vs 40 pp teorici)	

GRANDI IMPRESE, STESSO SCHEMA

Il meccanismo si ripete, con qualche variante, per le grandi imprese. Al Centro-Nord, su un investimento di 100.000 euro, in assenza di incentivi territoriali dedicati, l'iperammortamento si applica sull'intero costo: $100.000 \times 180\% \times 24\% = 43.200$ euro, pari al 43,2%.

Al Sud (zone b) la grande impresa beneficia di un contributo ZES del 40%, pari a 40.000 euro. Restano 60.000 euro su cui calcolare la maggiorazione: $60.000 \times 180\% \times 24\% = 25.920$ euro. Il beneficio totale arriva a 65.920 euro, il 65,92% dell'investimento. Anche qui, il divario teorico di 40 punti percentuali scende a circa 22,72 punti effettivi – una compressione analoga a quella rilevata per le medie imprese.

VOCE	CENTRO-NORD	SUD ZONA B) (ZES)
Contributo base	0 €	40.000 €



VOCE	CENTRO-NORD	SUD ZONA B) (ZES)
Base residua per iperammortamento	100.000 €	60.000 €
Beneficio IRES iperammortamento (180% x 24%)	43.200 €	25.920 €
Beneficio complessivo	43.200 €	65.920 €
% sull'investimento	43,2%	65,92%
Differenziale effettivo	22,72 pp (vs 40 pp teorici)	

UN AVVERTIMENTO CHE I NUMERI NON DICONO

Prima di leggere i dati come se fossero definitivi, vale una precisazione metodologica. Il beneficio dell'iperammortamento non è immediato come un credito d'imposta compensabile in F24. Si tratta di una variazione in diminuzione della base imponibile IRES (o IRPEF, con aliquota marginale variabile), che si manifesta anno per anno seguendo il piano di ammortamento del bene agevolato. In altri termini, il risparmio fiscale del 43,2% – o del 32,4%, o del 21,6%, a seconda dello scaglione – non arriva in un'unica soluzione: si distribuisce lungo tutta la vita utile fiscale del bene, che può essere di 5, 8, 10 anni e oltre.

Il credito d'imposta ZES, al contrario, è un credito compensabile. Questo significa che, a parità di importo nominale, la ZES ha un valore temporale superiore rispetto all'iperammortamento. Un euro di credito ZES disponibile nell'anno dell'investimento vale di più di un euro di deduzione spalmata su un decennio. Il confronto tra i due strumenti, perciò, andrebbe fatto in termini di valore attuale netto – e a quel punto il vantaggio del Mezzogiorno potrebbe apparire ancora più contenuto di quanto i numeri aggregati non suggeriscano.

COSA SAREBBE CAMBIATO CON IL VECCHIO SISTEMA

Il confronto con il passato è illuminante. Se la maggiorazione dell'ammortamento si applicasse – come accadeva con il credito 4.0 – sull'intero investimento, senza obbligo di nettizzazione, il risultato sarebbe sensibilmente diverso. Per le grandi imprese del Mezzogiorno il beneficio complessivo salirebbe di molti punti, con un vantaggio comparativo sul Centro-Nord molto più marcato. Lo stesso vale per le medie imprese. Nella prassi, il Sud avrebbe goduto di uno scudo agevolativo più robusto, difficilmente replicabile nelle aree settentrionali.

Con l'impostazione attuale, invece, la distanza reale tra Nord e Sud si attesta attorno ai 22 punti percentuali nelle zone b) della ZES Unica. Non è poco – gli incentivi meridionali restano significativi e il differenziale è comunque apprezzabile – ma l'effetto perequativo degli strumenti agevolativi risulta attenuato rispetto alle aspettative che la coesistenza di ZES e iperammortamento avrebbe potuto alimentare.

UN EFFETTO STRUTTURALE, NON CONGIUNTURALE

Vale la pena chiarire un aspetto. La compressione del differenziale non è un errore tecnico né una svista del legislatore. È la conseguenza diretta di una scelta precisa: evitare sovrapposizioni tra incentivi che, combinati senza tetto, potrebbero portare a rimborsi superiori al costo effettivo dell'investimento. Il principio del non superamento del costo sostenuto è un cardine del diritto europeo degli aiuti di Stato (Reg. UE 651/2014), e la norma nazionale si allinea a quell'impostazione.

Il punto è un altro. Nella costruzione complessiva della politica industriale per il Mezzogiorno, la sovrapposizione tra ZES e iperammortamento produce un risultato che, in termini di incentivo marginale, riduce l'attrattività relativa del Sud rispetto alle aspettative generate dagli annunci. Chi pianifica investimenti su beni strumentali 4.0 nel Meridione deve fare i conti con questa dinamica: il beneficio finale è comunque elevato, ma la combinazione degli strumenti non si somma in modo lineare.



Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)
Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

***Nota informativa:** Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (26/02/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.*